Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 11 marzo 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1152.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2819, 20 settembre 1928, n. 3018, 31 ottobre 1929, n. 2483, 30 ottobre 1930, n. 1828, 1° ottobre 1931, n. 1329, 22 ottobre 1931, n. 1754, 22 ottobre 1932, n. 2090, 26 ottobre 1933, n. 2391, 27 dicembre 1934, n. 2419, 1° ottobre 1936, n. 2498, 27 ottobre 1937, n. 2619, 20 aprile 1939, n. 1350, 26 ottobre 1939, n. 1734, 26 ottobre 1940, n. 2069, 4 maggio 1942, n. 565, 24 luglio 1942, n. 949, 24 agosto 1942, n. 1098, decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242, e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461, 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Gli articoli dal n. 106 al n. 119 vengono sostituiti dai seguenti:

TITOLO XI

Facoltà di ingegneria

Art. 106. — Presso la Facoltà di ingegneria si segue il triennio di studi di applicazione in tre sezioni che dànno adito rispettivamente alle seguenti lauree:

a) laurea in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti);

b) laurea in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica, chimica);

c) laurea in ingegneria mineraria.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici e deve inoltre avere superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 107. — Fanno parte della Facoltà i seguenti Istituti:

1. — Istituto di architettura e urbanistica presso il quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

a) architettura tecnica;
b) architettura e composizione architettonica;
c) tecnica urbanistica.

2. — Istituto di chimica applicata ed industriale presso il quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

a) chimica applicata con laboratorio;
b) chimica industriale con laboratorio;
c) chimica analitica con laboratorio;
d) chimica organica con laboratorio;
e) chimica fisica;
f) elettrochimica;
g) impianti industriali chimici;
h) tecnologie generali.

3. — Istituto di costruzioni stradali e ferroviarie presso il quale si svolge l'insegnamento di costruzioni stradali e ferroviarie con laboratorio.

4. — Istituto di elettrotecnica (con laboratorio) presso il quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

a) comunicazioni elettriche;
b) costruzione di macchine elettriche;
c) elettrotecnica;
d) impianti industriali elettrici;
e) misure elettriche;
f) radiotecnica.

5. — Istituto di fisica tecnica presso il quale si svolge l'insegnamento di fisica tecnica con laboratorio.

6. — Istituto di geologia applicata (con laboratorio) presso il quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

a) geofisica mineraria;
b) geologia applicata;
c) giacimenti minerari.

7. — Istituto di idraulica (con laboratorio) presso il quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

a) costruzioni idrauliche;
b) costruzioni marittime;
c) idraulica;
d) impianti speciali idraulici.

8. — Istituto di macchine e di tecnologie meccaniche (con laboratorio) presso il quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

a) costruzione di macchine;
b) disegno di macchine e progetti;
c) impianti industriali meccanici;
d) macchine;
e) meccanica applicata alle macchine;
f) tecnologie speciali meccaniche.

9. — Istituto di metallurgia (con laboratorio) presso il quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

a) metallurgia e metallografia;
b) tecnologie speciali chimiche.

10. — Istituto di miniere (con laboratorio) presso il quale si svolge l'insegnamento di arte mineraria.

11. — Istituto di scienza delle costruzioni (con laboratorio) presso il quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

a) costruzioni di legno, ferro, cemento armato;
b) costruzioni di ponti;
c) scienza delle costruzioni.

12. — Istituto di topografia e geodesia (con laboratorio) presso il quale si svolge l'insegnamento di topografia con elementi di geodesia.

13. — Istituto di trasporti presso il quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

a) tecnica ed economia dei trasporti;
b) trazione elettrica.

Art. 108. — La sezione di ingegneria civile, suddivisa nelle tre sottosezioni, edile, idraulica e trasporti, comprende i seguenti insegnamenti fondamentali:

A. — Insegnamenti comuni a tutte e tre le sottosezioni:

1) architettura tecnica (biennale per la sola sottosezione edile);
2) chimica applicata;
3) costruzioni di legno, ferro, cemento armato;
4) costruzioni stradali e ferroviarie;
5) elettrotecnica;
6) estimo civile e rurale;
7) fisica tecnica;
8) idraulica;
9) macchine;
10) materie giuridiche ed economiche;
11) meccanica applicata alle macchine;
12) scienza delle costruzioni;
13) tecnologie generali;
14) topografia con elementi di geodesia.

B. — Insegnamenti particolari per le singole sottosezioni:

a) sottosezione edile;
15) architettura e composizione architettonica;
16) tecnica urbanistica;

b) sottosezione idraulica;
15) costruzioni idrauliche;
16) impianti speciali idraulici;

c) sottosezione trasporti:
15) costruzione di ponti;
16) tecnica ed economia dei trasporti.

Art. 109. — La sezione di ingegneria industriale, suddivisa nelle tre sottosezioni, chimica, elettrotecnica e meccanica, comprende i seguenti insegnamenti fondamentali:

A. — Insegnamenti comuni alle tre sottosezioni:

1) architettura tecnica;
2) chimica applicata;
3) chimica industriale;
4) costruzione di macchine;
5) elettrotecnica;
6) fisica tecnica;
7) idraulica;
8) macchine;
9) materie giuridiche ed economiche;
10) meccanica applicata alle macchine;
11) scienza delle costruzioni;
12) tecnologie generali;
13) topografia con elementi di geodesia.

B. — Insegnamenti particolari per le singole sottosezioni:

a) sottosezione chimica:
14) chimica fisica;
15) impianti industriali chimici;

b) sottosezione elettrotecnica:
14) costruzione di macchine elettriche;
15) impianti industriali elettrici;

c) sottosezione meccanica:
14) disegno di macchine e progetti;
15) impianti industriali meccanici.

Art. 110. — La sezione di ingegneria mineraria comprende i seguenti insegnamenti fondamentali:

1) architettura tecnica;
2) arte mineraria;
3) chimica applicata;
4) elettrotecnica;
5) fisica tecnica;
6) geologia;
7) giacimenti minerari;
8) idraulica;
9) macchine;
10) materie giuridiche ed economiche;
11) metallurgia e metallografia;
12) meccanica applicata alle macchine;
13) paleontologia;
14) petrografia;
15) scienza delle costruzioni;
16) tecnologie generali;
17) topografia con elementi di geodesia.

Art. 111. — Sono insegnamenti complementari i seguenti:

1) Architettura e composizione architettonica — 2) Arte mineraria — 3) Chimica analitica — 4) Chimica fisica — 5) Chimica industriale — 6) Chimica organica — 7) Comunicazioni elettriche — 8) Costruzione di macchine — 9) Costruzione di macchine elettriche — 10) Costruzione di ponti — 11) Costruzioni idrauliche — 12) Costruzioni di legno, ferro, cemento armato — 13) Costruzioni marittime — 14) Costruzioni stradali e ferroviarie — 15) Disegno di macchine e progetti — 16) Elettrochimica — 17) Estimo civile e rurale — 18) Geofisica mineraria — 19) Geologia applicata — 20) Giacimenti minerari — 21) Igiene applicata — 22) Impianti industriali chimici — 23) Impianti industriali elettrici — 24) Impianti industriali meccanici — 25) Impianti speciali idraulici — 26) Metallurgia e metallografia — 27) Misure elettriche — 28) Paleontologia — 29) Petrografia — 30) Radiotecnica — 31) Tecnica ed economia dei trasporti — 32) Tecnica urbanistica — 33) Tecnologie speciali (meccaniche) — 34) Tecnologie speciali (chimiche) — 35) Trazione elettrica.

Per ogni sezione o sottosezione sono da considerarsi complementari tutti gli insegnamenti di cui sopra ad eccezione, naturalmente, di quelli che figurano fra i fondamentali della sezione o sottosezione medesima.

Art. 112. — Gli insegnamenti fondamentali e complementari sono di regola integrati da esercitazioni.

Art. 113. — All'atto dell'iscrizione al 1° corso lo studente deve dichiarare quali siano la sezione e la sottosezione che intende seguire.

Art. 114. — Ai fini della propedeuticità degli esami delle diverse materie di insegnamento vale la seguente tabella:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di:*
Architettura e composizione architettonica	Architettura tecnica I
Architettura tecnica I	Scienza delle costruzioni
Architettura tecnica II	Architettura e composizione architettonica, Costruzioni di legno, ferro, cemento armato
Chimica applicata	Tecnologie generali - Fisica tecnica
Chimica industriale	Chimica applicata e, per la sottosezione chimica, Chimica fisica
Comunicazioni elettriche	Elettrotecnica
Costruzione di macchine	Scienza delle costruzioni, Macchine

Costruzione di macchine elettriche	Elettrotecnica
Costruzione di ponti	Scienza delle costruzioni
Costruzioni idrauliche	Idraulica, Scienza delle costruzioni
Costruzioni di legno, ferro, cemento armato	Scienza delle costruzioni
Costruzioni marittime	Idraulica, Scienza delle costruzioni
Costruzioni stradali e ferroviarie	Scienza delle costruzioni, Topografia con elementi di geodesia
Elettrochimica	Chimica fisica
Elettrotecnica	Fisica tecnica
Geologia	Petrografia
Giacimenti minerari	Petrografia
Idraulica	Fisica tecnica
Impianti industriali chimici	Chimica applicata, Chimica fisica, Chimica industriale, Elettrotecnica, Macchine, Scienza delle costruzioni
Impianti industriali elettrici	Macchine, Elettrotecnica
Impianti industriali meccanici	Macchine
Impianti speciali idraulici	Idraulica, Macchine
Macchine	Idraulica, Meccanica applicata alle macchine, Scienza delle costruzioni, Tecnologie generali
Metallurgia e metallografia	Chimica applicata e, per le sottosezioni chimica e meccanica, Chimica fisica
Misure elettriche	Elettrotecnica
Paleontologia	Petrografia
Radiotecnica	Elettrotecnica
Tecnica ed economia dei trasporti	Macchine, Elettrotecnica
Tecnologie speciali (meccaniche)	Chimica fisica, Meccanica applicata alle macchine, Scienza delle costruzioni, Tecnologie generali
Tecnologie speciali chimiche	Chimica applicata
Trazione elettrica	Tecnica ed economia dei trasporti

Art. 115. — Gli esami speciali consistono in prove orali che possono essere integrate da prove scritte, grafiche e pratiche, secondo modalità che per ciascuna prova vengono stabilite dal Consiglio di facoltà.

Nella votazione deve essere tenuto conto dei disegni e dei progetti compiuti durante l'anno accademico, dei risultati delle prove scritte e grafiche, dei colloqui, delle esercitazioni di laboratorio e di campagna.

Art. 116. — Per essere ammessi agli esami di laurea gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi ed a superare gli esami relativi agli insegnamenti fondamentali indicati negli articoli 108, 109, 110 ed a quelli complementari nel numero minimo di due per la sezione civile, sei per la sezione industriale e quattro per la sezione mineraria.

I leureandi in ingegneria mineraria, salvo eccezioni debitamente autorizzate dal Consiglio di facoltà, debbono aver trascorso un periodo di almeno un mese di tirocinio pratico presso un'azienda mineraria ed esibire una relazione del tirocinio fatto.

Art. 117. — L'esame di laurea consiste:

a) nella redazione di un progetto di un'opera di ingegneria civile, industriale o mineraria (tesi di laurea);

b) nella esecuzione di due prove, l'una di carattere generale, l'altra specifica nel campo degli insegnamenti della sezione e sottosezione cui appartiene il candidato. Le modalità delle prove vengono stabilite dal Consiglio di facoltà;

c) in una prova orale comprendente la discussione sul progetto presentato come tesi di laurea, nonchè sulle prove di cui in *b*) con richiami ai vari insegnamenti della Facoltà.

Art. 118. — La Facoltà può avvalersi degli insegnamenti di geologia, paleontologia e petrografia che si svolgono negli Istituti di mineralogia e di geologia della Facoltà di scienze.

Art. 119. — Il programma degli studi che devono essere compiuti e degli esami che devono essere sostenuti presso la Facoltà dagli ingegneri del Corpo statale delle miniere viene per ciascuno di essi determinato dal Consiglio di facoltà con l'intervento del capo del Corpo delle miniere.

Gli articoli 120, 121, 122, 123, 124 sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1949

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 11. — FRASCA

LEGGE 7 febbraio 1950, n. 48.

Concessione di un contributo straordinario di lire 3.000.000 a favore della Società nazionale « Dante Alighieri ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 3.000.000 a favore della Società nazionale « Dante Alighieri ».

Art. 2.

Alla spesa anzidetta verrà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 20 febbraio 1950, n. 49.

Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' riconosciuta a tutti gli effetti giuridici l'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.), con sede in Milano.

Essa promuove, coordina e disciplina le attività delle sezioni provinciali e comunali dei volontari del sangue.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 2, lettera *c*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, e tutte quelle non compatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO-LEGGE 11 marzo 1950, n. 50.

Modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, dei surrogati del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli oli di semi, alle imposte di consumo sul caffè e sul cacao ed ai dazi doganali sulle droghe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1924 che approvano i testi unici di leggi per le imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine, sui surrogati del caffè e per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1924, n. 195, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1789, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 231, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1946, che stabilisce temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1946, n. 79;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 205, che aumenta l'imposta di consumo sul caffè;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206, che istituisce a favore dell'Erario una imposta di consumo sul cacao e sul burro di cacao ed aumenta i dazi di importazione su altri generi coloniali;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 691, che modifica il regime fiscale del cacao, ecc.;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, dei surrogati del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini, degli oli di semi, del caffè, del cacao e di alcune droghe;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

OLI MINERALI

Art. 1.

Le aliquote della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, per i seguenti prodotti petroliferi, sono stabilite come appresso:

Oli greggi di petrolio, naturali:				
1) da usare direttamente come combustibili (voce della tariffa 643-*a*)-1):				
a) nelle caldaie e nei forni .	L.	110	per	q.le
b) nei motori	»	2.690	»	»
2) per altri usi (voce 643-*a*)-3)	»	4.400	»	»
Benzina (voce 643-*b*)-1) . . .	»	9.300	»	»
Acqua ragia minerale (voce 643-*b*)-2)	»	7.410	»	»
Petrolio (voce 643-*b*)-3) . . .	»	7.080	»	»
Oli da gas:				
1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-*b*)-4-*alfa*):				
a) con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15° C. .	»	4.250	»	»
b) con densità superiore a 0,890 alla temperatura di 15° C. .	»	2.690	»	»
2) per altri usi (voce 643-*b*)-4-*beta*)	»	4.250	»	»
Lubrificanti:				
1) oli bianchi (voce 643-*b*)-5-*alfa*) . .	»	10.000	»	»
2) altri (voce 643-*b*)-5-*beta*) .	»	8.000	»	»

Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio, naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di ligniti, di torba, di schisti e simili:

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-*b*)-6-*alfa*):

a) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:

alfa) densi . . . . . L. 110 per q.le

beta) fluidi . . . . » 110 » »

più L. 28,80 per ogni unità percentuale di oli distillati fino a 300° eccedente il 20 %, ma non il 30 % per quintale;

b) nei motori . » 2.690 » »

2) per altri usi (voce 643-*b*)-6-*gamma*) » 4.400 » »

Paraffina solida » 600 » »

Vaselina:

a) naturale » 2.200 » »

b) artificiale, a base di paraffina . . . » 5.000 » »

Ozocerite greggia . . » 160 » »

Ceresina . . . . » 400 » »

Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di schisti e simili, è concesso un abbuono del 30 % sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme stabilite dal Ministero delle finanze.

Rimangono in vigore le temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili e di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 22 marzo 1946.

Art. 2.

All'art. 10 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, è aggiunto il seguente comma:

Il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, può autorizzare, stabilendo le norme da osservarsi, il trasferimento in cauzione di prodotti intermedi o di prodotti semilavorati da una raffineria ad altra raffineria per essere quivi sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi.

Art. 3.

Chiunque intende ottenere, con qualsiasi mezzo o processo, esclusi la filtrazione o la decantazione o l'essiccamento, prodotti petroliferi da prodotti della stessa natura, già usati nell'interno dello Stato, per farne commercio, o reimpiegarli direttamente, è assoggettato, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, e successive modificazioni, ferma rimanendo per i prodotti ottenuti la riduzione dell'imposta ad una metà di quella vigente per i prodotti stessi.

Art. 4.

La tabella *A* allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236, e la tabella *B* allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 142, sono sostituite con le tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Chiunque destini i prodotti petroliferi esenti da imposta e soggetti ad aliquota ridotta d'imposta ad usi diversi da quelli previsti dalle dette tabelle *A* e *B* decade per un quinquennio dal diritto ad usufruire del beneficio fiscale e, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che potè essere frodata.

SURROGATI DEL CAFFÈ

Art. 5.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui surrogati del caffè è stabilita nella misura di L. 4000 al quintale.

ZUCCHERO ED ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI

Art. 6.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 9200 per ogni quintale di zucchero di 1ª classe e nella misura di L. 8835 per ogni quintale di zucchero di 2ª classe.

Per lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella fabbricazione delle marmellate, del latte condensato, dei sughi concentrati di agrumi e del melittosio, l'aliquota d'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine restano stabilite nella misura ridotta di L. 4000 al quintale se trattasi di zucchero di 1ª classe e di L. 3840 se trattasi di zucchero di 2ª classe.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per l'industria e commercio, sarà stabilito per ogni esercizio finanziario un contingente di zucchero, non superiore a 20.000 quintali, da impiegarsi, ripartito fra le aziende interessate e con il pagamento della aliquota ridotta di cui al secondo comma dell'articolo precedente, per la produzione di latte condensato zuccherato con latte in tutto od in parte scremato.

Tale latte condensato dovrà avere una percentuale di zucchero non superiore al 60 %, e la sua produzione, preventivamente approvata dall'Alto Commissariato per la sanità pubblica, dovrà essere effettuata sotto vigilanza finanziaria, osservate le norme stabilite dal Ministero delle finanze.

Il latte stesso potrà essere messo in commercio, senza l'osservanza delle norme di cui al secondo comma dell'art. 1 e all'art. 2 del regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250.

Art. 8.

L'imposta di fabbricazione per i prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero, sono stabilite per ciascuno di essi, e per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate:

Glucosio solido L. 4600

Glucosio liquido » 2300

Zucchero invertito liquido, ottenuto da qualsiasi materia esclusi i sughi concentrati di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84 % in peso espresso in zucchero invertito » 6900

Zucchero invertito liquido, ottenuto dai sughi di uva o dai sughi di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore all'84 %. Si considera come tale il sugo di uva concentrato ad un terzo o a meno di un terzo in

peso quando il tenore in acidità sia inferiore a 0,70 %, nonchè il concentrato di carrube quando sia stato depurato o anche parzialmente decolorato . . . . L. 3000

Zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia, solido o avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84 % in peso, espresso in zucchero invertito . . . . » 8050

Maltosio o sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto) che nel consumo possono servire agli usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido.

Levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

OLI DI SEMI

Art. 9.

L'imposta di fabbricazione sugli oli di semi destinati a qualsiasi uso, compreso l'olio non combinato contenuto in eccesso del 10 % nelle paste di raffinazione degli oli di semi, e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabiliti nella misura di L. 4500 per quintale di prodotto.

La sovrimposta di confine di cui al precedente comma si applica anche sui prodotti contenenti oli di semi importati dall'estero di cui alla tabella *C* allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236.

Art. 10.

Il diritto annuale di licenza dovuto per l'esercizio di officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di potenza complessiva non superiore a 20 kw. ed impiantate per uso proprio di un solo stabilimento è stabilito in L. 1000.

Nella stessa misura è stabilito il diritto annuale di licenza dovuto dai rivenditori di gas liquefatti.

Art. 11.

Gli esercenti officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni, il cui tributo non superi presuntivamente l'importo di L. 1000 per ogni semestre solare, possono chiedere all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di esser ammessi a presentare dichiarazione semestrale di consumo entro i dieci giorni successivi a ciascun semestre.

In tal caso gli esercenti stessi devono prestare una cauzione corrispondente all'ammontare presunto d'imposta per un semestre e debbono effettuare il pagamento dell'imposta semestralmente dovuta entro la fine del primo mese susseguente al semestre di consumo.

Possono essere esonerati dal prestare cauzione gli esercenti che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, versino l'imposta, ragguagliata al presunto consumo di un semestre, anticipatamente entro i primi quindici giorni del semestre al quale il consumo si riferisce, e l'imposta eventualmente dovuta a saldo, entro il mese successivo al semestre stesso.

Qualora l'imposta dovuta a saldo per il primo semestre dell'anno non superi le L. 100, gli uffici accertatori dell'imposta, possono consentire che l'imposta dovuta a saldo per il primo semestre sia versata insieme con la seconda rata della intera annata.

CAFFÈ, CACAO E COLONIALI

Art. 12.

L'imposta di consumo sul caffè naturale in grani e in pellicole è fissata in L. 30.000 per quintale, e quella sul caffè tostato, anche macinato, in L. 41.400 per quintale.

Qualsiasi operazione, non consentita dalle disposizioni in vigore, diretta a fare aumentare il peso del caffè tostato, è considerata frode all'imposta di consumo ed è punita con multa variabile dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente al maggior peso ottenuto, e in ogni caso non inferiore a L. 20.000.

Art. 13.

L'imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao è fissata nelle seguenti misure per quintale a peso netto:

a) cacao in grani non torrefatto, bucce e pellicole di cacao, L. 25.000;

b) cacao in grani torrefatto, non decorticato, L. 27.500;

c) cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere, e burro di cacao, L. 31.250.

Art. 14.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con i precedenti articoli 12 e 13 si applicano anche ai prodotti che abbiano assolto le preesistenti aliquote d'imposta, da chiunque posseduti in quantità superiore a kg. 100.

A tal uopo i possessori dovranno fare denuncia alle Dogane o agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione entro i primi cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla riscossione della maggiore imposta dovuta, provvederanno le Dogane nelle forme stabilite dall'art. 93 del vigente regolamento doganale.

Art. 15.

Nella tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportare le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio generale Lire
52	Cannella (nota invariata) . . .	Q.le	32.000
53	Chiodi e steli di garofani (nota invariata)	»	35.000
54	Pepe nero e bianco e pepe garofonato	»	30.000
57	Tè e mate	»	45 000
58	Vaniglia	»	80.000

Art. 16.

In deroga all'art. 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale i nuovi dazi stabiliti con l'articolo precedente sono applicati anche alle merci che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già state dichiarate per la importazione od anche siano già state sdoganate ma non ancora estratte dai recinti doganali.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 17.

Gli aumenti d'imposta, stabiliti con l'art. 1, si applicano anche sui prodotti petroliferi che abbiano assolto le preesistenti aliquote d'imposta e che, al mo-

mento dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino nei recinti o nei locali nei quali viene esercitata la vigilanza continuativa finanziaria, nonchè sui prodotti comunque viaggianti con bolletta di cauzione.

Gli aumenti d'imposta di cui agli articoli 6 e 8 si applicano pure allo zucchero in natura, al glucosio, maltosio ed altri prodotti zuccherini, da chiunque posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quantità superiore, per ciascun prodotto, a cinque quintali, anche se viaggianti.

A tale uopo i possessori dovranno fare denunzia delle quantità possedute anche se viaggianti, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale se trattasi di prodotti esistenti negli spazi o recinti doganali, entro i primi cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

La maggiore imposta dovuta in base al precedente art. 17 del presente decreto deve essere versata nella competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %. Detta indennità è ridotta del 2 % quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 19.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui ai precedenti articoli 14 e 17 o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denunzia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai primi cinque giorni previsti dagli articoli 14 e 17.

Art. 20.

La restituzione dell'imposta, nei casi in cui è ammessa, per i prodotti esportati contenenti oli minerali, zucchero, glucosio, maltosio, o analoghe materie zuccherine, sarà effettuata in base alle nuove aliquote per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal novantunesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 21.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1950
Atti del Governo, registro n. 32, *foglio n.* 28. — FRASCA

TABELLA A.

Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di lignite, di torba, schisti e simili (voce 643 della tariffa dei dazi doganali) da ammettere in esenzione da imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte:

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
643-*a*)	Oli di petrolio, ecc., oli greggi di petrolio, naturali: 1. da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato; 2. da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto; 3. destinati alla lavorazione; 4. destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade (l'agevolezza è limitata agli oli greggi contenenti non più del 20 % in peso di oli distillanti sino a 300°).
643-*b*) 1	Oli di petrolio, ecc. altri, benzina: impiegati per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato.
643-*b*) 3	Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio: destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli.
643-*b*) 5	Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti: *destinati alla fabbricazione di preparati* contro i parassiti delle piante da frutta.
643-*b*) 5 *beta*	Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti, altri: 1. destinati alla fabbricazione degli oli minerali bianchi e per trasformatori; 2. destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo di linea da Società nazionali esclusivamente assuntrici di tali servizi (escluse quelle che effettuano servizi di trasporto aereo di linea riservati esclusivamente alle merci). La concessione è valevole per la durata di dieci anni dal giorno di inizio di ogni singola linea; 3. « Petrolatum Stock » destinato alla fabbricazione della vaselina.
643-*b*) 4 6	Oli di petrolio, ecc., altri (oli da gas residui della lavorazione): 1. da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato; 2. da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto; 3. impiegati per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato; 4. destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli (concessione limitata al gasoil di densità superiore a 0,850 a 15° C); 5. destinati alla distruzione di larve di zanzare malarigene; 6. destinati alla fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta (l'agevolezza è limitata al gasoil);

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
	7. destinati alla industria della calciocianamide;
	8. destinati alla costruzione ed alla conservazione delle pubbliche strade (l'agevolezza è limitata ai residui);
	9. destinati alla produzione di bitumi solidi, naturali, allo stato greggio, mediante fusione e miscele, purchè si tratti di residui contenenti non più del 20 % in peso di oli distillanti fino al 300°;
	10. destinati alla trasformazione in altri prodotti petroliferi (l'agevolezza è limitata ai residui della lavorazione).
	Carburanti:
	destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo di linea da Società nazionali esclusivamente assuntrici di tali servizi (escluse quelle che effettuano servizi di trasporto aereo di linea riservati esclusivamente alle merci). La concessione è valevole per la durata di dieci anni dal giorno di inizio di ogni singola linea.

D'ordine, *Il Ministro per le finanze*
VANONI

TABELLA *B*.

Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (voce 643 della tariffa dei dazi doganali), da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte:

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale Lire
643-*b*) 1	Oli di petrolio, ecc., altri, benzina:	
	1) acquistati con speciali buoni da *automobilisti* e da *motociclisti*, stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato	4.600
	2) consumati per l'azionamento delle *autovetture da noleggio* da piazza, compresi i *motoscafi* che in talune località sostituiscono le vetture da piazza	4.600
	3) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale	1.660
643-*b*) 2	Oli di petrolio, ecc., altri, acqua ragia minerale:	
	impiegati nella fabbricazione delle vernici	3.260
643-*b*) 3	Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio:	
	impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale	1.320
643-*b*) 4 6	Oli di petrolio, ecc., altri (oli da gas-residui della lavorazione):	
	1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale	110
643-*b*) 4 6	2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	110
	3) acquistati con speciali buoni da *automobilisti* e da *motociclisti*, stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato	Densità da 0,850 a 0,890 2.115 Densità superiore a 0,890 1.345
	4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. uno	110
	5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione (l'agevolezza è limitata ai residui della lavorazione)	110

D'ordine, *Il Ministro per le finanze*
VANONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1950, n. 51.

Prezzi di vendita al pubblico di tabacchi lavorati nazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dall'11 marzo 1950 la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei sottoindicati tipi di tabacchi lavorati nazionali è determinata come segue:

Trinciati:

Superiore « Italia »	L. 8.400	al kg. peso convenzionale
Macedonia	» 8.000	» » »
Nazionale	» 6.500	» » »
1ª qualità spuntature	» 4.000	» » »
1ª qualità forte	» 4.000	» » »
2ª qualità comune	» 3.000	» » »
Sigari:		
Cavour	» 30.000	» » »
Minghetti	» 30.000	» » »
Attenuati	» 8.000	» » »
Virginia	» 8.000	» » »
Sigaretti:		
Branca	» 10.000	» » »
Avana	» 8.800	» » »
Roma	» 4.800	» » »

Sigarette:

Rosa d'Oriente	L.	15.500	al kg. peso convenzionale
Serraglio	»	14.500	» » »
Eva	»	14.000	» » »
Mentola	»	13.500	» » »
Macedonia Extra	»	12.500	» » »
Giubek	»	10.500	» » »
Macedonia	»	9.000	» » »
Nazionali Esportazione	»	9.000	» » »
Nazionali	»	7.500	» » »
Alfa	»	5.500	» » »

A partire dalla stessa data viene inscritto nella tariffa generale dei tabacchi lavorati nazionali il sigaro « Romaeus », al prezzo di L. 20.000 al kg. peso convenzionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1950
Atti del Governo, registro n. 32, *foglio n.* 29. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1950, n. 52.

Prezzi di vendita al pubblico delle pietrine focaie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1948, n. 1422;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'11 marzo 1950 il diritto fisso dovuto all'Erario sopra ogni pietrina focaia è stabilito nella seguente misura:

Tipo *A*	Pietrine focaie cilindriche di mm. 2,8 di diametro per mm. 5 di lunghezza	L. 25
Tipo *B*	Pietrine focaie prismatiche piccole delle dimensioni di mm. 2×3×5	» 30
Tipo *C*	Pietrine focaie prismatiche grandi delle dimensioni di mm. 3×4×45,5	» 230

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico delle suddette pietrine è stabilito come segue:

per ogni pietrina del tipo *A*	L. 30
» » » » » *B*	» 35
» » » » » *C*	» 250

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1950
Atti del Governo, registro n. 32, *foglio n.* 27. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1950.

Prezzi di vendita al pubblico di sigarette di produzione estera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dall'11 marzo 1950, la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei sottoindicati tipi di sigarette di produzione estera è determinata come segue:

Yaset	L.	19.000	al kg. peso convenzionale
Chesterfield	»	18.000	» » »
Lucky Strike	»	18.000	» » »
Camel	»	18.000	» » »
Philip Morris	»	18.000	» » »
Turmac	»	18.000	» » »
Madhen Vert	»	18.000	» » »
Xanthia	»	18.000	» » »
Old Gold	»	18.000	» » »
Balcana Bleu	»	18.000	» » »
Nadir	»	18.000	» » »
Grey Silk	»	18.000	» » »
Nabil	»	18.000	» » »
Simon Artz	»	17.000	» » »
Rafik	»	17.000	» » »
Luna Park	»	16.000	» » »
Player's Virginia 6	»	16.000	» » »
Champion	»	16.000	» » »

A partire dalla stessa data viene iscritta nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri in vendita nel territorio nazionale la sigaretta « Mondial », di produzione egiziana, al prezzo di vendita al pubblico di L. 15.500 al kg. di peso convenzionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1950
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 54. — EMANUELE

(1003)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1950.

Prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1948, registro Finanze n. 13, foglio n. 281;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

Viste le proposte fatte col verbale 10 marzo 1950 dalla Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dall'11 marzo 1950, il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi è stabilito come segue:

Fiammiferi di cera:		
1. Scatola di cartone con 100 cerini normali, con sesquisolfuro di fosforo	L.	30
2. Scatola di cartone con 100 cerini ridotti, con sesquisolfuro di fosforo	»	30
3. Scatola di legno con 50 cerini normali, con fosforo amorfo	»	15
4. Bustina di cartoncino con 20 cerini grossetti con fosforo amorfo	»	15
Fiammiferi di legno paraffinato:		
5. Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese normale	»	15
6. Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese ridotto	»	15
7. Bustina di cartoncino con 28 paraffinati del tipo Minerva	»	10
8. Doppia bustina di cartoncino con 48 paraffinati del tipo Minerva	»	15
9. Bossolo con 100 fiammiferi di legno paraffinato con capocchia al sesquisolfuro di fosforo variamente colorata	»	35
10. Busta pubblicitaria con 20 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva gigante	»	25
11. Scatola con 30 fiammiferi con fosforo amorfo tipo controvento normale	»	25
12. Bustina di cartoncino con 20 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva controvento	»	15
Fiammiferi di cartoncino paraffinato:		
13. Astuccio con rotolo di 100 fiammiferi	»	55
14. Astuccio con rotolo di 300 fiammiferi	»	150
Fiammiferi di legno solforati:		
15. Astuccio, gamella o busta con 100 solforati normali	»	15

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1950
Registro Finanze n. 6, foglio n. 245. — LESEN

(1004)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1949.

Variazione d'imposta e prezzi di vendita dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1402;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1943, che stabiliva la tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1943, registro n. 7, foglio n. 177;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1944, numero 03/20429, con il quale il prezzo suddetto veniva nuovamente variato, con decorrenza 1° gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1944, registro n. 1, foglio n. 23;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1945, registro n. 1, foglio n. 24;

Visto l'art. 2, n. 2, del decreto Ministeriale 15 ottobre 1945, n. 2044, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1945, registro n. 1, foglio n. 143;

Viste le proposte della Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Determina:

Art. 1.

I prezzi di vendita al pubblico e le aliquote d'imposta stabilite col decreto Ministeriale 25 luglio 1946 per i fiammiferi estratti dalle fabbriche a nord della linea Lucca-Rimini devono intendersi riferiti al periodo 1° luglio 1944-31 maggio 1945.

Art. 2.

Per i fiammiferi estratti dalle fabbriche a nord della linea Lucca-Rimini dal 1° al 30 giugno 1944 i prezzi di vendita al pubblico e le aliquote di imposta per pacco di 100 unità sono stabilite nelle misure di cui al prospetto che segue:

		Imposta di fabbricazione	Prezzi di vendita al pubblico
Cerini normali	100 S.	46,01	100
» ridotti	100 S.	38,64	100
» normali	50 A.	19.60	50
» grossetti	20 A.	37,93	40
Svedesi normali	50 A.	41,94	40
» ridotti	50 A.	34,70	40
Bossoli	100 A.	147,71	100
Minerva 2	28 A.	19,40	40
» 6	48 A.	26,30	65
» giganti	20 A.	121,03	50
C/vento normali	30 A.	115,38	50
Minerva controvento	20 A.	79,68	50
Strappo	100 A.	320,64	160
»	300 A.	894,16	450
Solforati	100 S.	86,25	40

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° agosto 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1950
Registro Finanze n. 4, foglio n. 10.

(939)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1950.

Attivazione del nuovo catasto terreni per alcuni Comuni della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni venga attivato nei comuni di Campagnano di Roma, Formello e Mazzano Romano, facenti parte della provincia e del distretto delle imposte di Roma;

Decreta:

Il nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, andrà in attivazione alla data 1° marzo 1950 per i comuni di Campagnano di Roma, Formello e Mazzano Romano, facenti parte della provincia e del distretto delle imposte di Roma.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1950
Registro Finanze n. 5, foglio n. 307. — LESEN

(987)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1950.
Norme per i pagamenti tra l'Italia e la Svezia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680 e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849 e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante le norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Svezia;

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110, recante le norme per il riordinamento delle denuncie e dei benestare all'importazione e alla esportazione;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, convertito nella legge 4 novembre 1949, n. 830, recante modifiche alle norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Decretano:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare di merci originarie e provenienti dalla Svezia, o al pagamento di altri debiti di natura commerciale a favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Svezia, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Art. 2.

Il trasferimento in favore dei creditori residenti in Svezia degli importi in lire italiane versati presso la Banca d'Italia ai sensi del precedente articolo è effettuato mediante utilizzo delle disponibilità in corone svedesi esistenti nel conto aperto a nome dell'Ufficio Italiano dei Cambi presso la Sveriges Riksbank di Stoccolma derivanti dai versamenti in corone svedesi eseguiti dai debitori residenti in Svezia in pagamento di merci importate dall'Italia o di altri debiti commerciali.

Il versamento da parte dei debitori residenti in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme espresse in corone svedesi è effettuato al cambio di L. 120,62 per corona svedese.

Il tasso di cambio fra la lira e la corona svedese sarà modificato ogni qualvolta verrà constatata una variazione superiore al 2 per cento fra il tasso in vigore e quello risultante dalla media, rapportata alla parità fra il dollaro degli Stati Uniti d'America e la corona svedese (attualmente corone svedesi 5,1732 per un dollaro U.S.A.), delle quotazioni di chiusura del dollaro degli Stati Uniti d'America verificatesi per tre giorni consecutivi presso le Borse di Roma e di Milano, e risultanti dalle libere negoziazioni previste dal punto secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139. Accertata tale variazione, il tasso di

cambio in vigore verrà sostituito dal tasso risultante dalla predetta media, a partire dal giorno successivo a quello in cui la variazione sarà stata constatata.

I versamenti in lire italiane effettuati dai debitori di somme espresse in valute diverse dalla lira italiana non sono liberatori fino a che il creditore non abbia ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 3.

Il pagamento ai creditori residenti in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme versate in loro favore nel conto in corone svedesi dell'Ufficio Italiano dei Cambi presso la Sveriges Riksbank è effettuato al cambio in lire italiane della corona svedese stabilito in conformità del secondo e terzo comma del precedente art. 2, in vigore il giorno in cui le somme stesse sono state accreditate dalla Sveriges Riksbank nel conto stesso.

Art. 4.

I pagamenti indicati nei precedenti articoli 2 e 3 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 6.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla Svezia, è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia che dovrà essere compilata in conformità delle disposizioni del decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110.

Art. 7.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Svezia deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio Italiano dei Cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta può essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che sono determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore deve allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso deve farsi annotazione della denuncia suddetta ed il nulla osta è scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta è sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerato nel presente articolo deve di volta in volta dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio Italiano dei Cambi, entro dieci giorni dell'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

All'atto della esportazione in via definitiva verso la Svezia di merci originarie e provenienti dall'Italia, lo esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia che dovrà essere compilata in conformità delle disposizioni del decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci in origine e provenienza dalla Svezia, destinate ad essere importate in Italia, deve essere regolato mediante versamento in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono essere previsti nel contratto di acquisto della merce, corrispondere agli usi commerciali e riferirsi a licenze di importazione e di esportazione già rilasciate dalle competenti autorità italiane, rispettivamente svedesi, in quanto tali licenze siano richieste.

All'atto della domanda di versamento devono essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative per le violazioni alle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 11.

L'Ufficio Italiano dei Cambi è autorizzato ad accordarsi con la Sveriges Riksbank di Stoccolma sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'accordo stipulato tra il Governo Italiano e il Governo Svedese il 15 novembre 1949.

Art. 12.

Il presente decreto ha valore per tutte le operazioni di pagamento e di versamento verificatesi a partire dal 15 novembre 1949, salvo per quelle riferentisi ad importazioni ed esportazioni autorizzate dalle autorità competenti anteriormente a tale data, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto Ministeriale 20 gennaio 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120.

Roma, addì 30 gennaio 1950

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
PICCIONI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(923)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1950.

Valore da attribuire al cotone contenuto nei manufatti esportati nel 1° semestre dell'anno 1950.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273;

Ritenuto che il valore medio del cotone greggio importato dall'estero nel secondo semestre dell'anno 1949 è risultato di L. 480 per ogni chilogrammo di cotone in massa o in bioccoli e di L. 90 per ogni chilogrammo di cotone rigenerato;

Decreta:

Ai fini della restituzione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273, il valore da attribuire al quantitativo di cotone contenuto nei manufatti esportati dal 1° gennaio al 30 giugno 1950 ed indicato in peso nelle bollette di esportazione, è stabilito come appresso:

cotone sodo (in massa o in bioccoli) L. 480 per kg.
cotone rigenerato . . L. 90 per kg.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1950
Registro Finanze n. 5, foglio n. 130. — LESEN

(951)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1950.

Sostituzione del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto Cotoniero Italiano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, e successive modificazioni, con il quale fu conferita la personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano;

Visto il regio decreto 29 marzo 1934, n. 512, e successive modificazioni, con il quale fu approvato lo statuto del predetto Istituto;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1948, con il quale il dott. Aldo Valcarenghi è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione dell'Istituto medesimo;

Ritenuto che, in attesa di procedere alla normalizzazione dell'Ente, è opportuno che la temporanea gestione commissariale sia affidata ad un esponente delle categorie interessate;

Decreta:

L'ing. Luigi Crespi è nominato commissario per la temporanea gestione dell'Istituto Cotoniero Italiano, in sostituzione del dott. Aldo Valcarenghi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1950

Il Ministro: TOGNI

(985)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1950, registro n. 9 Interno, foglio n. 282, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Genova, di un mutuo di L. 218.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(986)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ponzone fratelli S.I.F.A., già esercente in Nizza Monferrato.
Tali marchi recavano il n. 24-AL.

(964)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Cassola Silvio di Giuseppe, già esercente in Valenza Po.
Tali marchi recavano il n. 51-AL.

(965)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Coldani Aldo fu Giuseppe, già esercente in Valenza Po.
Tali marchi recavano il n. 55-AL.

(966)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Forsinetti Carlo e Comp., già esercente in Valenza Po.
Tali marchi recavano il n. 60-AL.

(967)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Novarese Ferdinando di Enrico, già esercente in Valenza Po.
Tali marchi recavano il n. 73-AL.

(968)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Chiodi Teresio di Bartolomeo, già esercente in Alessandria.
Tali marchi recavano il n. 94-AL.

(969)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Barnabò Carlo di Tomaso, già esercente in Alessandria.
Tali marchi recavano il n. 95-AL.

(970)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Scavia Paolo fu Camillo, già esercente in Valenza Po.
Tali marchi recavano il n. 108-AL.

(971)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 %:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire Capitale nominale
Serie M	655	Marano Giuseppina fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Manganelli Concettina di Giuseppe, dom. in Santa Paolina (Avellino), con usufrutto a quest'ultima	1.000 —
Serie 3ª	606	Fossaluzza Diana, Luigia e Luigi fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Coiacetto Caterina fu Agostino ved. Fossaluzza, dom. in Bari	2.000 —
Serie 4ª	555	Come sopra	10.000 —
Serie 6ª	429	Come sopra	1.000 —
Serie 17ª	144	Come sopra	5.000 —
Serie 8ª	1	Caputo Rosa fu Carmine, minore sotto la patria potestà della madre Alfano Giovanna fu Antimo ved. Caputo, dom. a Capua (Napoli)	100.000 —
Serie 9ª	10	Come sopra	50.000 —
Serie 2ª	70	Come sopra	7.000 —
Serie 15ª	1	Come sopra	50.000 —

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

(4363) Roma, addì 27 ottobre 1949 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEI TRASPORTI

Dodicesimo elenco dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti ai fini amministrativi, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51 e dell'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118.

De Simone Angelo, Roma:
marca e tipo: Fiat 1100; telaio n. 206203; motore n. 267616;
Perissinotto Federico, Padova:
marca e tipo: Fiat 1100; telaio n. 206783; motore n. 206834;
Garolla Giuseppe, Limena (Padova):
marca e tipo: Fiat 1100; telaio n. 208193; motore n. 208188;
Arnold Francesco, Padova:
marca e tipo: Fiat 1100; telaio n. 217071; motore n. 217405;
Nazzaro Giuseppe, Foggia:
marca e tipo: Fiat 1100; telaio n. 221191; motore n. 221432;
Grava Amabile, Morgano:
marca e tipo: Fiat 508; telaio n. 035895; motore n. 037193;
Vitelli Pietro, Venezia:
marca e tipo: Lancia Aprilia; telaio n. 9847; motore n. 1273;
Fiorentini Gino, Roma:
marca e tipo: Lancia Aprilia; telaio n. 438-20901; motore n. 17792;
Crespi Romeo, Bogliaco:
marca e tipo: Fiat 618; telaio n. 003697; motore n. 016609;
Micheli Domenico, Roma:
marca e tipo: Fiat 634; telaio n. 008456; motore n. 010331;
Ditta Aita Francesco e F.lli, Cormons (Udine):
marca e tipo: Alfa Romeo; telaio n. 608; motore n. 32395;
Ditta Aita Francesco e F.lli, Cormons (Udine):
marca e tipo: Mercedes Benz; telaio n. 145697; motore n. 145697;
Mezzaros Massimiliano ed eredi di Mezzaros Adolfo, Udine:
marca e tipo: Spa 25 C 10; telaio n. 17808; motore n. 6630;
Pagliai Aldo, Abetone (Pistoia):
marca e tipo: Bianchi Mediolanum; telaio n. 406634212; motore n. 406634212;
Borelli Antonio e Manni Alberto, Racale (Lecce):
marca e tipo: rimorchio Macchi; telaio n. 10701-*bis;*
Ditta Aita Francesco e F.lli, Cormons (Udine):
marca e tipo: rimorchio Maniero; telaio n. 766;
Toccaceli Alfredo, Castelfidardo:
marca e tipo: motociclo Bianchi 175; telaio n. 45490; motore n. 45490;
Kesser Edoardo, Camogli:
marca e tipo: motociclo EK 500; telaio n. 8605; motore n. S-25514;
Spogliarich Oscar, La Spezia:
marca e tipo: motociclo Java 350; telaio n. 2270; motore n. 81891;
Gori Egisto, Roma:
marca e tipo: motociclo Triumph; telaio n. 3143; motore n. 52285.

Si avverte che, decorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che alcuno abbia fatto valere dei diritti sugli automezzi sopraindicati con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà la cancellazione della riserva ai fini amministrativi.

I precedenti elenchi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 1949, n. 259 dell'11 novembre 1949 e n. 3 del 4 gennaio 1950.

(930)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Mantova in data 1° giugno 1949, n. 16901, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1948, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Camillo Lozzi, vice prefetto vicario.

Componenti:
dott. Angelo Politano, medico provinciale;
dott. Mario Magni, specialista in ostetricia-ginecologia;
dott. Francesco Deveszelka, specialista in ostetricia-ginecologia;
Rita Moretti, ostetrica condotta.

Segretario:
dott. Mario Cotogno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sia sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 febbraio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(889)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale direttore del pubblico macello di Potenza, con sede a Napoli.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47, 54 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Potenza in data 20 gennaio 1949, n. 23391, col quale è indetto pubblico concorso al posto di veterinario comunale direttore del pubblico macello di Potenza;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale direttore del pubblico macello di Potenza è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Domenico Zotta, vice prefetto.

Componenti:
dott. Nazzareno Menichetti, veterinario provinciale;
prof. dott. Cataldo Colella, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
prof. dott. Italo Vaccari, docente di clinica medica veterinaria;
dott. Attilio La Rotonda, veterinario condotto.

Segretario:
dott. Orazio Sparano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 febbraio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(890)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a sessantasei posti di volontario delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, indetto con decreto Ministeriale 15 ottobre 1949.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 254 del 5 novembre successivo, con il quale è stato bandito un concorso per esame a sessantasei posti di volontario delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie (gruppo *B*) riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 febbraio 1950, n. 72362/12106, concernente il diario del concorso suindicato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a sessantasei posti di volontario delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, indetto con decreto Ministeriale 15 ottobre 1949, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli Esami in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 30 e 31 marzo 1950, alle ore 8.

Roma, addì 16 febbraio 1950

p. *Il Ministro*: TOSATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1950
Registro Grazia e giustizia n. 9, foglio n. 51.

(961)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.